

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE DELLO STATUTO



Il giorno 29 Ottobre 2020 alle ore 19,30 si è tenuta l'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione Liberi Cantores convocata in prima istanza alle 18.00 ed in seconda alle 19,30 in modo collettivo tramite e-mail e whatsapp per deliberare il seguente ODG:

- 1- modifiche dello statuto in ossequio alle disposizioni di cui al DL 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni – trasformazione in APS in linea con la riforma del terzo settore
- 2- Varie ed eventuali

Vista l'impossibilità di riunire i soci in presenza a causa delle restrizioni imposte dal nuovo decreto sull'emergenza sanitaria (DPCM del 24 Ottobre 2020), si è optato per un collegamento digitale. La riunione si è svolta su due piattaforme: una riunione live su Microsoft Teams dove tutti si potevano collegare ed interagire dal vivo ed una chat di Whatsapp denominata "Assemblea Straordinaria 29-10" dove prendere nota delle presenze e caricare file audio degli interventi ed esprimere le preferenze di voto di tutti i presenti (ed eventuali delegati).

Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea come previsto dallo Statuto sociale; considerando che sono presenti n. 26 Soci (di cui 6 in delega) su 32, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Prima di affrontare l'ordine del giorno, prende la parola il Direttore Artistico dell'Associazione, M^o Rita Nuti, che vuole fare una premessa sulla storia dell'associazione dal primo statuto al nuovo documento oggetto della votazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea circa la necessità per le società ed associazioni culturali di adeguare i propri statuti in ossequio a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore, in particolare riguardo al Decreto Legge 117 del 2017 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente da lettura del nuovo statuto adeguato alle disposizioni normative di cui sopra e dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto, che verrà registrato secondo le modalità previste dalla legge, si compone di n. 31 articoli, viene contrassegnato dalla lettera A e va a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.



Non essendovi nient'altro su cui deliberare l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore
21,04.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Voltri
N. <u>748</u>
Gerie <u>3</u>
Data <u>30.10.2020</u>
REGISTRATO CON EURO <u>Atto ES8MB</u>
IL DIRIGENTE L'ADDETTO

Marco Carnevali (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Viazzi



ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERI CANTORES APS
Aprilia (LT)

STATUTO

Articolo 1.	Costituzione, Denominazione, sede e durata	2
Articolo 2.	Statuto	2
Articolo 3.	Efficacia dello Statuto	2
Articolo 4.	Interpretazione dello Statuto	2
Articolo 5.	Finalità e Attività	2
Articolo 6.	Ammissione	5
Articolo 7.	Diritti e doveri degli associati	6
Articolo 8.	Volontario e attività di volontariato	6
Articolo 9.	Perdita della qualifica di associato	7
Articolo 10.	Gli organi sociali	7
Articolo 11.	L'Assemblea	7
(a)	Compiti dell'Assemblea	8
(b)	Assemblea ordinaria	8
(c)	Assemblea straordinaria	9
Articolo 12.	Consiglio Direttivo dell'Associazione - CDA	9
Articolo 13.	Il Presidente	10
Articolo 14.	Il Direttore Artistico	10
Articolo 15.	Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere	11
Articolo 16.	Organo di controllo	11
Articolo 17.	Organo di Revisione legale dei conti	12
Articolo 18.	Libri sociali	12
Articolo 19.	Risorse economiche	12
Articolo 20.	I beni	13
Articolo 21.	Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	13
Articolo 22.	Bilancio	13
Articolo 23.	Bilancio sociale	13
Articolo 24.	Convenzioni	13
Articolo 25.	Personale retribuito	14
Articolo 26.	Responsabilità dell'associazione	14
Articolo 27.	Assicurazione dell'associazione	14
Articolo 28.	Devoluzione del patrimonio	14
Articolo 29.	Disposizioni finali	14
Articolo 30.	Norma transitoria	15
Articolo 31.	distribuzione	15

Articolo 1. Costituzione, Denominazione, sede e durata

L'**Associazione Culturale Liberi Cantores APS** è stata costituita in Aprilia nell'anno 2001, mediante atto privato, depositato presso l'agenzia delle entrate Ufficio di Latina in data 14-11-2001 n. 8125 serie 3, con la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo **APS** o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Largo Marconi n. 20 nel Comune di Aprilia (LT).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Lazio ed occasionalmente in ambito Nazionale ed internazionale.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2. Statuto

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3. Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4. Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 5. Finalità e Attività

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo principale dell'Associazione è:

- lo studio, la pratica, l'approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell'arte in genere;
- promuovere la socialità, la partecipazione e contribuire alla crescita civile dei propri soci, come dell'intera comunità mediante la diffusione della musica corale e strumentale ad ogni livello e in ogni ambiente, scolastico ed extrascolastico al fine di conseguire gli obiettivi sociali;
- valorizzare sul piano culturale il canto corale e la pratica strumentale nelle sue più svariate accezioni; incentivandoli in tutti i settori, e qualificandoli sotto il profilo didattico;
- promuovere servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età: con particolare attenzione ai giovani ed alla terza età, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati.
- favorire scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
- promuovere la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione culturale allargando gli orizzonti didattici degli insegnanti, educatori ed operatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, promuovendo altresì attività di inclusione sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

(attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore) e ciò, in particolare, anche promuovendo ed organizzando mostre, concerti, concorsi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore) e ciò, in particolare, anche organizzando rassegne corali e musicali, trasferte per partecipare a rassegne corali e musicali, eventi artistici e di aggregazione sociale rispondenti ai propri

scopi statutari ed ogni attività a ciò connessa per i propri associati e per gli appassionati che a tal scopo contattano l'Associazione;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l, co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v, co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Promozione del canto corale e della cultura musicale in generale, attraverso attività didattiche a tutte le fasce d'età: sia Adulti e Anziani che bambini e giovani (corsi, laboratori musicali, attività di musicoterapica, ecc.) e la formazione di cori di voci bianche, giovanili e adulti;
- Organizzazione di eventi musicali come concerti, rassegne, concorsi, musical, flash mob, ecc;
- Promozione di attività culturali quali convegni, conferenze, seminari, lezioni-concerto, viaggi-studio, proiezione di films e documenti;
- Realizzazione di attività di formazione: corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi di perfezionamento in musicoterapia, masterclass per la formazione di direttori, musicisti, coristi e compositori, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, etc.;
- Pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, di materiale audiovisivo, ecc.
- Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per il raggiungimento dei propri fini potrà aderire a organizzazioni ed enti che perseguono finalità coerenti con quelle dell'associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

In occasione di particolari eventi o manifestazioni, può inoltre, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e

comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (art. 70 DL 117/2017).

Articolo 6. Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5.

Gli associati sono: ordinari, sostenitori, "ad honorem".

Sono associati ordinari coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico del coro/cori come coristi o musicisti e, dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi ed entrano a far parte attiva dei vari Settori Artistici.

Sono associati Sostenitori, coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.

Sono associati "Ad honorem" i soggetti che, persone fisiche o Enti, abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale o regionale ed integrare il numero entro un anno.

La qualifica di associato si acquisisce, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, con il pagamento della prevista quota associativa annuale, ad eccezione degli associati "Ad honorem".

I dati personali ed identificativi raccolti dall'Associazione al ricevimento della domanda (in via esemplificativa: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica) sono trattati ai soli fini interni all'associazione, come espressamente autorizzato dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di ammissione/autorizzazione.

Parimenti sarà autorizzata, la eventuale pubblicazione delle foto e comunque delle immagini raccolte durante le attività dell'Associazione.

E' compito del Direttore Artistico, il Maestro a tal uopo nominato dal Consiglio direttivo, la deliberazione circa la sussistenza o meno dei requisiti necessari, dal punto di vista vocale/canoro - musicale, dei singoli candidati alla qualifica di associato ordinario.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (CDA) su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile, non è rimborsabile, né rivalutabile.

Articolo 7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione;
- Hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Nessun socio potrà avvalersi del nome dell'Associazione durante la sua partecipazione a qualunque forma di manifestazione o di spettacolo, senza previa autorizzazione da parte del Comitato Direttivo.

Articolo 8. Volontario e attività di volontariato

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita, sono però consentiti rimborsi riguardanti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente e/o al CDA, che ne darà comunicazione all'Assemblea.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal regolamento, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal CDA in segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 10. Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo dell'Associazione (CDA)
- Presidente
- Il Direttore Artistico
- L'organo di controllo (nei casi previsti dalla legge)

Articolo 11. L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

(a) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

(b) Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (CDA) non hanno diritto di voto.

(c) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 12. Consiglio Direttivo dell'Associazione - CDA

Il CDA è l'organo di amministrazione che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 5 membri eletti dall'Assemblea: minimo 4 consiglieri, più il Presidente dell'associazione.

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In sede di riunione di insediamento saranno nominati, all'interno del CDA Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, incluso l'accordo di collaborazione con il Direttore Artistico;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera l'esclusione degli associati;
- non ha invece diritto di voto sul bilancio e sulle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Articolo 13. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14. Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico (o Direttore del Coro) presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine all'ingresso di nuovi coristi.

Il Consiglio Direttivo designa un Direttore Artistico, scelto tra i soci o anche esternamente all'Associazione, in base a precise caratteristiche e competenze tecniche e artistiche: egli diventa socio ad "honorem" e membro di diritto del Consiglio Direttivo con compiti consultivi senza diritto di voto.

La carica del Direttore Artistico dura quanto quella del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Al Direttore competono in via esclusiva:

- l'aspetto più strettamente tecnico-musicale dell'attività del Coro;
- la scelta dei programmi dei concerti;
- la scelta dei brani del repertorio.

Potrà inoltre:

- Proporre al CDA l'arruolamento di eventuali collaboratori artistici occasionali;

- Segnalare agli associati interessati ed al CDA, eventuali comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o non in linea con le finalità dell'Associazione, emersi durante le prove o i concerti.

Il Direttore Artistico predispone inoltre, alla fine di ogni anno, una relazione annuale da sottoporre al consiglio direttivo contenente una valutazione dei progressi ottenuti nella preparazione musicale degli associati e formula eventuali proposte attinenti alla risoluzione dei problemi riscontrati, anche in relazione all'esito delle esibizioni dell'anno e dello svolgimento delle prove.

Della relazione annuale viene data altresì lettura agli associati durante l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Articolo 15. Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere

Il Vice-Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo, sostituisce in sua assenza il Presidente ed è in ogni modo tenuto a coadiuvare l'attività dello stesso e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, collabora nell'attività redigendo i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenendo aggiornato il libro degli Associati, nonché si assume l'incarico di curare i rapporti di corrispondenza con i vari enti e in genere di tutta la stesura della documentazione scritta dell'Associazione.

Il Tesoriere, redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, d'intesa col Consiglio Direttivo e, sotto approvazione dell'Assemblea degli associati gestisce i rapporti con le banche, i pagamenti, gli incassi, la riscossione delle quote ed il fondo cassa dell'Associazione, secondo le indicazioni ricevute dal CDA ed è tenuto ad informare, in qualsiasi momento, il CDA e gli associati sulla situazione economica e finanziaria stessa dell'Associazione.

Articolo 16. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

Articolo 17. Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 18. Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere presenti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, del CDA e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 19. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20. I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 21. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 22. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 23. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 24. Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 25. Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

A eccezione della regola generale legata all'attività di volontariato, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le APS possono ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente.

Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 26. Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 27. Assicurazione dell'associazione

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 28. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre alle norme che sono definite nel dettaglio nel regolamento interno all'Associazione.

Articolo 30. Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Articolo 31. distribuzione

Copia del presente Statuto è consegnata agli associati attivi al momento della sottoscrizione e sarà consegnato ai nuovi associati che dovessero iscriversi.

La versione digitale sarà caricata sul sito del Registro delle Associazioni della Regione Lazio (<http://terzosettore.socialelazio.it/artes/UtenteLogin.aspx>) e, una volta istituito nel Runts.

Ogni altra diffusione all'esterno dell'organizzazione, dovrà preventivamente essere autorizzata dal CDA.

Letto e approvato dall'Assemblea dei soci del 29 Ottobre 2020

Il Presidente

Kanafauer

